

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO GRUPPO T.E.A. TEK
(di seguito anche "CGA")

ARTICOLO 1 – PRESCRIZIONI GENERALI

1.1. Le presenti CGA, unitamente all'Ordine d'Acquisto del Gruppo T.E.A. TEK (di seguito "Ordine" o "ODA") e ad ogni documento ulteriore ad esso connesso, disciplinano le modalità ed i termini con cui il Fornitore presta il Servizio e/o procura il Prodotto (di seguito anche "Fornitura") ad una delle società del Gruppo T.E.A. TEK (di seguito anche "Cliente"). Le presenti CGA vanno applicate come clausole essenziali dell'ODA.

1.2 Per Gruppo T.E.A. TEK si intende ogni società affiliata alla T.E.A. TEK S.P.A., da essa controllata o partecipata in qualsiasi quota o comunque riconducibile al controllo dei soci della T.E.A. TEK S.P.A.

1.3 Solamente le Condizioni Speciali riportate nei singoli ODA hanno prevalenza rispetto alle CGA e possono costituire una deroga o un emendamento alle stesse.

1.4 Nel caso in cui uno o più articoli previsti dalle presenti CGA risultassero per qualsiasi motivazione inefficaci, contrari a norme imperative di legge o invalide, l'inefficacia, la contrarietà a norme imperative di legge o l'invalidità non si estenderà alle altre disposizioni delle CGA.

ARTICOLO 2 – ACCETTAZIONE DELL'ODA E DELLE CGA

2.1 Il Fornitore formalizzerà l'accettazione dell'ODA e delle CGA restituendoli debitamente timbrati e sottoscritti, anche in modalità informatica.

2.2 **Nel caso in cui nel termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione il Fornitore non ha provveduto alla restituzione della conferma d'ordine e delle CGA sottoscritte, sia l'ODA che le CGA si daranno come accettate.**

2.3 Nel caso in cui il Fornitore non ha provveduto alla restituzione dell'ODA sottoscritto, il Cliente si riserva la facoltà di annullare l'ODA in qualsiasi momento.

ARTICOLO 3 – DURATA

3.1. Le presenti CGA entrano in vigore dal momento della sottoscrizione. La loro durata sarà espressamente stabilita nell'ODA.

ARTICOLO 4 – TERMINI E RITARDI NELLA CONSEGNA

4.1 La data di consegna dei materiali e della documentazione è indicata nell'ODA. Non sono ammesse consegne parziali se non già riportate nei programmi di consegna o autorizzate e/o concordate con il Cliente.

4.2 Eventuali ritardi di consegna dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all'Ufficio Acquisti del Cliente, con l'indicazione dei nuovi termini di consegna, che dovranno sempre essere oggetto di specifica approvazione scritta da parte del Cliente.

4.3 Nel caso di ritardi di consegna, il Cliente a sua discrezione si riserva di:

a. risolvere l'ODA di diritto ed approvvigionarsi presso altri fornitori di quanto ordinato e non consegnato entro i termini stabiliti, fatto salvo il risarcimento del danno ed il recupero degli eventuali costi addizionali per l'acquisto della Fornitura da altre fonti;

b. applicare al Fornitore, in aggiunta e senza pregiudizio per qualsiasi diritto di risoluzione, di risarcimento e di costi addizionali sopportati dal Cliente, una penale nella misura dell'1% (uno per cento) del Corrispettivo per ciascun giorno di ritardo, per la Fornitura non consegnata nel termine pattuito. Al raggiungimento della penale nella misura del 6% (sei per cento) del Corrispettivo, il Cliente potrà procedere alla risoluzione dell'ODA.

L'importo totale della penale non potrà comunque essere superiore al 10% (dieci per cento) del Corrispettivo oggetto dell'ODA in ritardo.

ARTICOLO 5 - CORRISPETTIVO

5.1 Il Cliente corrisponderà al Fornitore quanto stabilito ed accettato nell'ODA. Tale prezzo sarà ritenuto comprendente di ogni onere, diretto e indiretto, in relazione alla Fornitura effettuata.

5.2 Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore il Corrispettivo previsto nell'ODA, a fronte dell'obbligo di esecuzione del Servizio o della consegna del Prodotto a regola d'arte.

5.3 Laddove il Cliente acconsenta al pagamento del Corrispettivo, il pagamento non equivale ad accettazione tacita e/o indiretta della Fornitura.

ARTICOLO 6 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1 La fatturazione del Corrispettivo da parte del Fornitore, dovrà avvenire a seguito della consegna delle merci richieste, secondo i termini e le condizioni dettate nell'ODA, così come il pagamento del Corrispettivo verrà effettuato dal Cliente a seguito di emissione di regolare fattura da parte del Fornitore.

6.2 In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., la fattura dovrà contenere l'esplicita dichiarazione che per il pagamento, da eseguirsi esclusivamente tramite bonifico, è indicato il c/c bancario dedicato.

6.3 È vietato al Fornitore di cedere i crediti derivanti dalle presenti CGA, conferire in qualsiasi forma, delegazioni di pagamento, a meno che non vi sia il previo consenso scritto del Cliente.

6.4 È espressamente convenuto tra le Parti che il Cliente avrà il diritto di sospendere automaticamente i pagamenti del Corrispettivo dovuti al Fornitore al verificarsi di un evento che non consenta l'accettazione della Fornitura.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E/O CONSEGNA DEI PRODOTTI

7.1 Il Fornitore presterà il Servizio, il Prodotto (o Fornitura) con organizzazione a proprio carico e gestione a proprio rischio.

7.2 Il Prodotto acquistato dovrà essere corredato, se previsto dalla normativa vigente, di certificato di conformità, marchiature CE, libretti di Uso e Manutenzione, Schemi idraulici ed elettrici, mentre i prodotti chimici dovranno essere accompagnati da schede tecniche/di sicurezza attestanti l'idoneità del Prodotto o la qualifica del Fornitore. Eventuali altri documenti (capitolati, disegni, etc.) citati nell'ODA, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante dello stesso.

7.3 Ai fini della corretta esecuzione del Servizio e/o della consegna dei Prodotti, è necessario attenersi a tutto quanto riportato nell'ODA. Risulta inoltre, necessaria l'indicazione del numero d'ordine nel D.D.T. In caso contrario, il Cliente avrà la facoltà di rifiutare la consegna del Prodotto e/o l'esecuzione del Servizio.

7.4 Qualora il Fornitore non si conformi, nell'adempimento della sua prestazione di Fornitura, alle modalità di esecuzione di cui al presente articolo, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno e il rimborso di ogni costo che ne dovesse derivare al Cliente, quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., potrà esercitare il diritto alla risoluzione contrattuale, sia essa totale o parziale.

7.5 È convenuto che il Corrispettivo include anche i costi di spedizione dei Servizi o Prodotti oggetto di Fornitura, presso il luogo indicato per la consegna, salvo diversamente indicato nell'ODA. I materiali/colli dei Prodotti dovranno essere resi il più possibile preassemblati o lavorati, compatibilmente alle esigenze di trasporto ovvero alle specifiche tecniche di cui alla specifica Fornitura.

7.6 Il Fornitore s'impegna ad utilizzare imballaggi in grado di preservare il Prodotto ed ogni sua funzione nonché il suo non deterioramento durante la fase di movimentazione e di trasporto.

7.7 Il Fornitore s'impegna inoltre, sulla base di specifica richiesta del Cliente, a mantenere adeguatamente immagazzinato a sue spese e rischio il Prodotto, oltre la data di consegna concordata, salvo diversi accordi fra le Parti.

7.8 In caso di consegna presso terzi, qualora autorizzata dal Cliente, sarà inviata al Cliente copia del D.D.T. secondo modalità stabilite tra le Parti.

7.9 Il Fornitore non ha la facoltà di cedere a terzi, anche parzialmente, l'ODA.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DEL FORNITORE

8.1 Il Fornitore è responsabile per i danni provocati a cose o persone, imputabili ad una parte o a più parti difettose della sua Fornitura.

8.2 Il Fornitore è obbligato a tenere il Cliente indenne da ogni richiesta di risarcimento in conseguenza della difettosità, non conformità, non affidabilità della sua Fornitura, risarcendo il Cliente degli eventuali danni subiti.

8.3 Il Fornitore si impegna ad eseguire in totale autonomia, con diligenza e con le appropriate risorse e competenze professionali, assunte nel rispetto di quanto impartito dalla legge, la prestazione oggetto di ODA.

8.4 Il Fornitore sarà responsabile di tutte le conseguenze per la ritardata consegna e per non conformità con quanto stabilito nell'ODA e nelle presenti CGA.

ARTICOLO 9 - GARANZIE

9.1 Il Fornitore garantisce al Cliente che, all'atto della consegna e per un periodo minimo di 12 (dodici) mesi successivi ("Periodo di Garanzia") - salvo diverso Periodo di Garanzia previsto per legge o proposto dal Fornitore in sede di Offerta - a seconda del Prodotto o del Servizio fornito, che i Prodotti siano esenti da difetti di progettazione o di realizzazione, nonché da vizi inerenti al materiale utilizzato ("Garanzia") o alla non conformità all'adeguatezza della prestazione.

9.2 Nel caso in cui, durante il Periodo di Garanzia, i Prodotti non mantengano le caratteristiche garantite al precedente paragrafo, il Cliente denuncerà tali vizi e/o difetti e/o non conformità entro 20 (venti) giorni decorrenti da quello della scoperta. Il Fornitore provvederà con la riparazione o la sostituzione gratuita di quei componenti che dovessero risultare difettosi all'origine, anche laddove i vizi derivino da difetti di produzione e/o derivanti da terzi, secondo le previsioni di cui al D.lgs. 206/2005 e ss.mm.ii.

9.3 Gli interventi di garanzia saranno effettuati tempestivamente, nel rispetto della pianificazione dell'intervento sulla base delle priorità operative del Cliente. La riparazione o la sostituzione dei Prodotti in adempimento all'obbligo di Garanzia comporterà la proroga della presente Garanzia esclusivamente in relazione ai Prodotti riparati e/o sostituiti.

9.4 La Garanzia copre ogni tipologia di costo che il Fornitore dovrà sostenere, per la riparazione e/o sostituzione del Prodotto difettoso, ivi incluso l'eventuale costo di trasporto. Dal momento della consegna del Prodotto sostituito/riparato inizia a decorrere il nuovo Periodo di Garanzia.

9.5 Qualora a seguito della richiesta di riparazione/sostituzione del Prodotto da parte del Cliente, il Fornitore non provvede nei termini e nei modi stabiliti nella richiesta, nessuna responsabilità incomberà sul Cliente per eventuali rischi, danni, incendi, furti o sottrazioni.

ARTICOLO 10 - CONTROLLO QUALITÀ E CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO

10.1 L'accettazione della Fornitura/Servizio è sottoposta a verifica, da parte del Cliente.

10.2 Il Cliente potrà rifiutare in qualunque momento i Prodotti che risultassero deteriorati dopo la consegna, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle presenti CGA o a quanto previsto nell'ODA. In questo caso il Fornitore dovrà rimuoverli a propria cura e spese e sostituirli con altri idonei a sue spese. Ove il Fornitore non effettuasse la rimozione nel termine prescritto dal Cliente questo potrà provvedere direttamente addebitando le spese al Fornitore medesimo, a carico del quale resterà anche qualsiasi danno che potesse derivare allo stesso per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

10.3 Qualora, senza opposizione del Cliente, il Fornitore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, fornisca Prodotti di dimensioni, consistenza e qualità superiori a quelle oggetto di ODA ciò non darà diritto al Fornitore a richiedere un aumento del Corrispettivo e la relativa fatturazione sarà eseguita come se i Prodotti avessero le caratteristiche (es. dimensioni e qualità) stabilite nell'ODA e nei documenti contrattuali.

10.4 Il Cliente potrà effettuare le prove che riterrà necessarie per stabilire l'idoneità dei Prodotti oggetto di Fornitura, ove previsto, o effettuare le opportune valutazioni per l'accettazione dei Servizi.

10.5 Ove applicabile, tutti i Prodotti (es. materiali e prodotti per uso strutturale) dovranno essere forniti corredati di certificati di qualità secondo quanto prescritto al cap.11 della NTC 2018 (Norme Tecniche delle Costruzioni), anche qualora non espressamente richiesto dal Cliente, con lo scopo di attestare la conformità del materiale.

10.6 Tutta la certificazione di origine richiesta dal Cliente al Fornitore dovrà essere emessa dal Produttore. Qualora il Produttore non sia anche il Fornitore del Cliente, i certificati dovranno recare timbro e firma in originale del Fornitore indicante riferimento all'ODA specifico. Il certificato originale emesso dal Produttore non dovrà subire modifiche o cancellazioni da parte del Fornitore.

10.7 Il Fornitore sarà responsabile di eventuali ritardi nella fase di approvazione, di collaudo ed in quella di rilascio dei certificati necessari. Eventuali ritardi degli Enti (es. enti di certificazione, ministeriali, etc.) non potranno essere considerati quali cause di Forza Maggiore, ai fini dello spostamento della data di consegna dei Prodotti/Servizi.

10.8 Il Fornitore dovrà consegnare al Cliente la certificazione contestualmente al Prodotto in formato cartaceo e/o digitale. In difetto, sarà emessa una NON CONFORMITÀ e la Fornitura sarà considerata come NON EVASA. Il ricevimento di tale certificazione da parte del Cliente costituirà condizione necessaria per procedere al pagamento del Corrispettivo ai sensi dell'Articolo 6 delle presenti CGA.

ARTICOLO 11 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

11.1 Il Fornitore garantisce che nell'esecuzione della Fornitura/Servizio non verranno violati brevetti industriali, marchi, denominazioni, know how e/o altri diritti di proprietà intellettuale del Cliente.

11.2 Il Fornitore garantisce al Cliente che i Prodotti o Servizi non violino brevetti industriali, marchi, denominazioni, know how, licenze e/o altri diritti di proprietà intellettuale del Cliente e/o di Terzi nonché la liceità d'uso e di commercio, sia nazionale che internazionale.

11.3 Il Fornitore, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 11.2, si assume ogni responsabilità ed onere derivante da rivendicazioni di Terzi, ivi inclusa l'eventuale difesa, a propria cura e spese, del Cliente e nel caso in cui fosse a questo rivolta da parte di Terzi qualsiasi pretesa, anche in sede giudiziale, il Cliente si riserva ogni eventuale azione in merito.

11.4 Il Fornitore dovrà concedere, se applicabile, in licenza l'uso tutti i diritti di Proprietà Industriale in favore del Cliente, qualora siano incorporati nel Prodotto e/o nel Servizio, al fine di consentire al Cliente di commercializzare, vendere o utilizzare direttamente il Prodotto e/o il Servizio.

11.3 La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo potrà comportare la risoluzione di diritto, totale o parziale delle CGA.

ARTICOLO 12 - FORZA MAGGIORE

12.1 I termini di consegna possono essere prolungati in presenza di cause di Forza Maggiore (a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, etc.) che impediscano realmente l'esecuzione dell'ODA.

12.2 Nel caso si verifichi un evento di Forza Maggiore che possa compromettere le date di consegna concordate, è compito del Fornitore informare immediatamente per iscritto il Cliente.

12.3 Resta in ogni caso convenuto che il Fornitore dovrà riprendere l'esecuzione dell'ODA contestualmente alla cessazione della causa di Forza Maggiore.

12.4 Qualora l'evento di Forza Maggiore determini un ritardo nelle consegne superiore a 30 (trenta) giorni, il Cliente avrà il diritto di risolvere l'ODA in qualsiasi momento, mediante invio di comunicazione al Fornitore.

ARTICOLO 13 – OBBLIGO DI RISPETTO DEL D. LGS. 231/2001, DEL CODICE ETICO E DELLA POLITICA ANTICORRUZIONE

13.1 Il Fornitore si impegna ad astenersi dal porre in essere comportamenti che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D. Lgs. n. 231/2001, quale presupposto di responsabilità dell'ente da reato e ad assumere, nei rapporti con la T.E.A.TEK S.p.A. condotte conformi ai principi contenuti nel Codice Etico e nella Politica Anticorruzione pubblicati sul sito aziendale al seguente link: <https://www.teatek.it/it/politiche/#politiche> dei quali il Fornitore dichiara di aver preso visione e che costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti CGA.

13.2 Il Fornitore si impegna a comunicare senza indugio alla T.E.A. TEK S.p.A. qualunque evento relativo a fenomeni di corruzione che possa aver coinvolto il suddetto socio in affari e/o una delle proprie risorse umane.

13.3 Nel caso in cui T.E.A.TEK S.p.A. venisse a conoscenza di un procedimento penale aperto a carico del Fornitore in relazione a reati di cui al D. Lgs. 231/2001, ovvero riscontri gravi inosservanze al proprio Codice Etico e/o della propria Politica Anticorruzione da parte del Fornitore medesimo o dei suoi ausiliari, potrà risolvere le presenti CGA e le relative ODA con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC.

13.3 La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

ARTICOLO 14 – OBBLIGO DI RISPETTO DEI PRINCIPI DELLA SA8000

14.1 Il Fornitore si impegna ad osservare ed aderire ai principi base della SA 8000 (*Social Accountability – standard internazionale sulla Responsabilità Sociale di Impresa*) contenuti nel “Codice di Condotta fornitori SA 8000” pubblicato sul sito aziendale al seguente link: <https://www.teatek.it/politiche/#politiche>

14.2 Nel caso in cui T.E.A. TEK S.p.A. venisse a conoscenza della violazione dei principi base della SA 8000 da parte del Fornitore medesimo o dei suoi ausiliari, potrà risolvere le presenti CGA e le relative ODA con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC.

14.3 La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

15.1 Le Parti nella loro qualità di Titolari autonomi del trattamento, acconsentono e si impegnano ad effettuare il trattamento dei dati personali acquisiti nell'esecuzione o in dipendenza delle presenti CGA nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 (nel seguito, anche "GDPR") personali di volta in volta applicabile.

15.2 Le Parti sono autorizzate a trattare i dati personali relativi alle presenti CGA ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) e c) del GDPR, solo e soltanto per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dello stesso, nonché in adempimento agli obblighi di legge a cui le stesse sono soggette.

15.3 Ove necessario, ciascuna Parte è espressamente obbligata ad adempiere agli obblighi di informativa in favore degli interessati e raccogliere i consensi in relazione al trattamento dei dati di cui è Titolare nonché ad effettuare gli altri adempimenti previsti dalle Leggi sulla protezione dei dati.

15.4 In ogni momento le Parti potranno esercitare i diritti previsti dal GDPR. Tali richieste possono essere rivolte al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@teatek.it. Resta salvo il diritto di entrambe le Parti di proporre reclamo ad un'autorità di controllo.

ARTICOLO 16 - RISERVATEZZA

16.1. Il Fornitore si obbliga a trattare con la massima riservatezza le informazioni ed i dati forniti dal Cliente di cui possa entrare a conoscenza durante l'esecuzione della Fornitura di Prodotti/Service per garantire l'esecuzione dell'ODA.

16.2 Il Fornitore si impegna a non diffondere, comunicare, divulgare le informazioni acquisite, salvo autorizzazione scritta da parte del Cliente, e comunque ad utilizzare tali informazioni solo ed esclusivamente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l'esecuzione delle presenti CGA.

16.2 Il Fornitore si impegna a trattare qualsiasi informazione contenuta nell'ODA ed eventuali suoi allegati a titolo strettamente confidenziale.

16.3 Ogni eventuale deroga dovrà essere espressamente autorizzata dal Cliente.

ARTICOLO 17 - RECESSO

17.1 Il Cliente si riserva la facoltà di recedere dall'ODA in ogni momento a mezzo PEC da inviarsi al Fornitore con un preavviso di 20 (venti) giorni.

17.2 In tal caso il Cliente riconoscerà al Fornitore, a fronte della consegna della Fornitura e/o della documentazione predisposta fino alla data del recesso, un importo pari al valore, a prezzi contrattuali, della prestazione regolarmente eseguita.

17.3 In caso di recesso parziale dalla Fornitura, al Fornitore spetterà il solo pagamento della quota parte del Servizio erogato fino al momento del recesso ed accettata dal Cliente, senza che il Fornitore possa pretendere alcun indennizzo per danno, perdita o mancato guadagno e fatto sempre salvo il diritto del Cliente al risarcimento dei danni ed oneri subiti per l'esecuzione del completamento del Servizio oggetto delle presenti CGA e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempimento del Fornitore.

17.4 L'esercizio del diritto di recesso non pregiudica l'applicazione di eventuali penali o altri indennizzi, di cui alle presenti CGA né l'esercizio di qualsiasi altro diritto maturato fino a quel momento.

ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE

18.1 In presenza di violazione o mancata osservanza da parte del Fornitore di una o più clausole riportate nelle presenti CGA o nelle Condizioni Speciali, il Cliente avrà la facoltà di risolvere l'ODA *ipso iure* ai sensi dell'articolo 1456 c.c. a mezzo PEC inviata al Fornitore, fermo restando per il Cliente il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.

18.2 Il Cliente potrà a sua discrezione risolvere l'ODA qualora una Società terza dovesse acquistare la maggioranza azionaria o comunque il controllo del Fornitore, per cessazione di attività del Fornitore, sua insolvenza oppure se lo stesso venga a trovarsi in una situazione di amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, fallimento.

18.3 Il Cliente potrà risolvere immediatamente l'ODA qualora venga a conoscenza che il Fornitore o i suoi collaboratori, violino le prescrizioni delle Politiche e del Codice Etico adottati dal Cliente.

18.4 In caso di risoluzione dell'ODA, sarà pagata, alle condizioni contrattuali di cui alle presenti CGA, la parte del Servizio già erogata al momento della risoluzione, nel caso in cui questa sia ritenuta dal Cliente adeguatamente adempiuta.

18.5 In caso di ritardo della consegna del Servizio o del Prodotto da parte del Fornitore, eccedente le 5 settimane dalla data prevista, il Cliente ha piena facoltà di recedere dalle presenti CGA.

ARTICOLO 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1 Le presenti CGA sono regolate ed interpretate in base alla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, esecuzione o all'adempimento delle stesse, sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli, previo tentativo di conciliazione fra le Parti.

ARTICOLO 20 - COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

20.1 Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa alla modifica, integrazione e/o deroga alle presenti CGA dovrà essere effettuata per iscritto a mezzo PEC o e-mail, salvo accordo fra le Parti, e dovrà pervenire agli indirizzi di contatto concordati dalle Parti stesse.

Il Fornitore
Per accettazione
(data, timbro e firma)

Si approvano specificatamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le clausole di cui agli articoli:

ARTICOLO 1 – Prescrizioni generali

ARTICOLO 2 – Accettazione dell'ODA e delle CGA

ARTICOLO 4 – Termini e ritardi nella consegna

ARTICOLO 5 - Corrispettivo
ARTICOLO 6 - Fatturazione e pagamenti
ARTICOLO 7 - Modalità di esecuzione del servizio e/o consegna dei prodotti
ARTICOLO 8 - Obblighi e adempimenti del fornitore
ARTICOLO 9 – Garanzie
ARTICOLO 10 - Qualità E Certificazione Del Prodotto/Servizio
ARTICOLO 12 - Forza maggiore
ARTICOLO 13 – Obbligo di rispetto del D. Lgs. 231/2001, del Codice etico e della Politica Anticorruzione
ARTICOLO 14 – Obbligo di rispetto SA8000
ARTICOLO 15 - Trattamento dei dati personali
ARTICOLO 17 - Recesso
ARTICOLO 18 - Risoluzione
ARTICOLO 19 - Legge applicabile e foro competente

Il Fornitore
Per accettazione
(data, timbro e firma)